



STATUTO

Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese APS

Premessa: ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") si rende necessario modificare l'originario statuto (atto notaio Dott. Marco Regni, repertorio n. 110.106, raccolta n. 14.266 del 29/07/1998 e registrato a Pistoia il 18/08/1998 al n. 1251) ai sensi dell'Art. 16 dello stesso, per adeguarlo alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

L'Associazione con denominazione **Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese APS**, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "Associazione", ha sede legale nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT) e ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Scopo finalità e attività)**

L'Associazione ha come scopo di promuovere la musica, l'educazione musicale, la preparazione all'uso degli strumenti musicali e la diffusione della musica bandistica, sia come strumento di elevazione culturale che come strumento di socializzazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Al fine di realizzare le suddette attività, l'Associazione intende:

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, degli associati, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione e gestione di una Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- promuovere e favorire l'educazione musicale degli associati e dei non associati mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;

- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, Enti del Terzo Settore, ed altri soggetti, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali con scopi coerenti con quelli dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.



La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione e recesso.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.



I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria o posta a mano solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;



- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)



Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 19, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono sempre rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

È previsto l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.



ART. 9 **(Presidente e altre cariche associative)**

Tutte le cariche associative sono elette dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Più cariche, ad eccezione di quella di Presidente e Vice Presidente, possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è responsabile dei versamenti e prelevamenti presso l'apposito Istituto Bancario o Postale, rende conto della cassa, qualora richiesto, all'organo di controllo nonché al Consiglio Direttivo.

Il Provveditore cura il materiale e tutto ciò che è di proprietà dell'Associazione (in modo speciale gli strumenti e le partiture) e tiene aggiornati gli inventari, facendosi aiutare in tutte queste attività anche da altro Consigliere. Spetta inoltre al Provveditore il compito di interessarsi dei servizi e/o di qualsiasi altra prestazione musicale e di ottenere l'autorizzazione dal Consiglio Direttivo per le relative spese da sostenere.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- eredità, donazioni, oblazioni, lasciti e legati testamentari;
- rendite patrimoniali;
- contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- entrate derivanti da occasionali attività indirizzate al conseguimento delle finalità associative;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- proventi derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, come ad esempio dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte

in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

ART. 15
(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo.

Deve restare depositato presso la Sede Legale per i quindici giorni precedenti l'Assemblea di approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Bilancio sociale e Informativa sociale)

L'Associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.





ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Figure tecniche)

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo. È responsabile del programma musicale da lui stesso scelto. Nell'espletamento delle sue mansioni, il Direttore Artistico può farsi coadiuvare dal Capo Musica.

Il Capo Musica, nominato dal Consiglio Direttivo, di concerto con il Direttore Artistico e su proposta del Corpo Musicale dell'Associazione, vigila sul contegno dei Musicisti durante le prove e i servizi. Egli dirige la Banda nei servizi e/o manifestazioni dove non è richiesta la presenza del Direttore Artistico.

Il Corpo Musicale è composto dai Musicisti effettivi nominati dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Direttore Artistico. I Musicisti debbono rispetto nei confronti del Direttore Artistico e del Capo Musica. Essi devono intervenire alle prove e partecipare ai servizi e/o manifestazioni cui partecipi l'Associazione, a meno che non siano legittimamente impediti.

Al proprio interno, il Corpo Musicale può istituire una Scuola di Musica per il mantenimento e l'incremento dell'organico. Il corpo docenti della Scuola di Musica sarà formato da uno o più insegnanti

nominati dal Consiglio Direttivo ai quali sarà affidato il compito di provvedere alla preparazione e al perfezionamento degli allievi.



ART. 21 (Controversie)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di mediazione presso un organismo accreditato con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'Associazione.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti.

ART. 22 (Foro Competente)

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro ove avrà sede legale l'Associazione al momento della controversia.

Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

ART. 23 (Responsabilità violazioni amministrative)

L'Associazione si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli amministratori, in rappresentanza dell'Associazione nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

L'Associazione si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Associazione abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Associazione, agli associati o ai terzi.

ART. 24
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 25
(Rinvio)

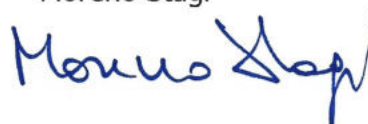
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea dei Soci in data 07 Aprile 2022.

Il Segretario
Noemi Terrazzano



Il Presidente
Moreno Stagi





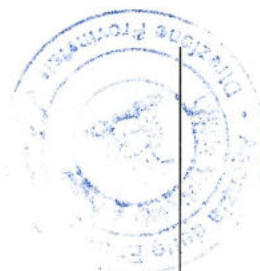
Corpo Musicale G. Verdi
Serravalle Pistoiese

Corpo Musicale "G. Verdi" di Serravalle Pistoiese

fondata nel 1897

07 Aprile 2022

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia
Atto registrato al n. 649 serie 3
il 14 APR. 2022 Esatti € ESENTE



VERBALE ASSEMBLEA

L. G. Stagi
Mario

Il 07 aprile 2022, alle ore 21:42, in Serravalle Pistoiese presso la sede dell'associazione in via Marlianese 22, è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci del "Corpo Musicale G. Verdi di Serravalle Pistoiese".

L'ordine del giorno è il seguente:

- Modifiche allo statuto sociale;
- Iscrizione al RUNTS;
- Varie ed eventuali.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Moreno Stagi, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed la Sig.ra Noemi Terrazzano quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il presidente constata e fa dare atto che:

- l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo statuto;
- sono presenti in proprio 17 (diciassette) soci e regolarmente rappresentati per delega altri 10 (dieci) soci, per un complessivo di 27 (ventisette) soci sugli attuali 31 soci dell'Associazione;
- del consiglio direttivo è presente:

il signor Stagi Moreno, presidente, nato a Pistoia il 25/01/1956 -----

la signora Notari Maria Cristina, vice presidente, nata a Pistoia il 25/10/1967 -----

la signora Noemi Terrazzano, segretario, nata a Pistoia il 14/07/1992 -----

il signor Paolo Tognozzi, tesoriere, nato a Pistoia il 11/05/1970 -----

il signor Moncini David, provveditore, nato a Pistoia il 17/05/1965 -----

il signor Basili Sergio, consigliere, nato a Pistoia il 22/04/1967 -----

la signora Barghini Ilaria, consigliere, nata a Pistoia il 15/01/1967 -----

il signor Davide Marangoni, consigliere, nato a Firenze il 29/11/1996 -----

- dei soci è presente:

il signor Basili Cristian, socio, nato a Pistoia il 06/03/1998 -----

il signore De Marco Ugo, socio, nato a Cosenza il 26/01/1961 -----



la signora Giovannetti Roberta, socio, nata a Pistoia il 25/06/1996 -----
la signora Lauria Valentina, socio, nata a Pistoia il 16/10/1993 -----
la signora Lori Sabrina, socio, nata a Pistoia il 26/12/1992 -----
il signor Moncini Rolando, socio, nato a Pistoia il 23/12/1955 -----
il signor Sembranti Fabrizio, socio, nato a Pistoia il 16/06/1956 -----
il signor Soldati Giulio, socio, nato a Pistoia il 23/01/1997 -----
il signor Torrigiani Amerigo, socio, nato a Pistoia il 19/07/1954 -----

- le deleghe sono dei soci Barni Aldo, Barni Manuela, Rafanelli Chiara che delegano Moreno Stagi a rappresentarli; Grani Nicola, Grani Fabrizio e Luchetti Patrizio che delegano Davide Marangoni a rappresentarli; Frosini Cristina e Luchetti Lorenzo che delegano Maria Cristina Notari a rappresentarli; Moncini Mattia che delega Davide Moncini a rappresentarlo; e Giovannetti Ruben che delega Roberta Giovannetti a rappresentarlo.
- pertanto ai sensi dello Statuto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare variazione dello Statuto, essendo presenti più del 50% dei soci.

Il presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno informando l'Assemblea circa la necessità di modificare lo Statuto per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, approva all'unanimità il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: Corpo Musicale G. Verdi di Serravalle Pistoiese.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: Corpo Musicale G. Verdi di Serravalle Pistoiese - Associazione di promozione sociale (in sigla Corpo Musicale G. Verdi di Serravalle Pistoiese - APS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.



Corpo Musicale G. Verdi
Serravalle Pistoiese

Corpo Musicale "G. Verdi" di Serravalle Pistoiese

fondata nel 1897

L'Assemblea incarica il Presidente, o suo delegato, a compiere le seguenti pratiche:

1. la registrazione del presente atto e del nuovo statuto
2. l'iscrizione al RUNTS
3. la variazione della denominazione sul codice fiscale dell'Associazione, non appena l'Associazione sarà iscritta al RUNTS

Alle ore 22:48, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Noemi Terrazzano

Il Presidente

Moreno Stagi



Firmato digitalmente da

NOEMI TERRAZZANO

CN = TERRAZZANO NOEMI

Moreno Stagi
23.04.2022
14:30:14
GMT+01:00

